

ESSENTE

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della dr.ssa **ORLANDO ANGELA MARIA**, nata il 21/03/1960 a Santa Maria Capua Vetere (CE) ed ivi residente alla Via A. Curri n.20 (c.f.: RLNNLM60C61I234P), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (c.f.: TGL GNN 63T02 D415W con indirizzo di posta elettronica certificata avv.tagliatela@legalmail.it) e Monica Tagliatela (c.f.: TGLMNC71L66B963G ed indirizzo di posta elettronica certificata monica.tagliatela@avvocatismcv.it) e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruoppolo in Napoli al Vico Vasto a Capuana n.60, con numero di fax 0823.327570 ed indirizzo di posta elettronica avv.tagliatela@legalmail.it, presso cui si indica di voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento

CONTRO

- **Agenzia delle Entrate**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede in Roma (00145) alla Via Cristoforo Colombo n.426 C/D pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
- **Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede in Napoli (80134), via Diaz n.11, pec: dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it (costituitasi nel giudizio di primo grado, ex art. 417 bis, per il tramite dei propri funzionari, dottori Mariarosaria Papa e Antonio Arciprete),
- **Ministero dell'Economia delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (00187) Via XX Settembre n.97 pec: mef@pec.mef.gov.it dom.to ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli** in Napoli (80134) alla Via Armando Diaz, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it (costituitosi nel giudizio di primo grado, ex art. 417 bis, per il tramite dei propri funzionari,



dottori Tonina Gardu e Luigi Ricciardi),

• **tutti i dipendenti collocati utilmente nella graduatoria** impugnata, quali contraddittori necessari, nei cui confronti venne ordinata l'integrazione del contraddittorio, come da ordinanza del primo Giudice del 15/12/2015, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

AVVERSO E PER LA RIFORMA

della sentenza n. **1372/2017** emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di S. Maria C. V., Dr.ssa Rosa Del Prete, nel giudizio iscritto al R.G. n. 8994/2012, pubblicata il 16.05.2017 e non notificata.

Fatto - Svolgimento del Processo

- a) Con ricorso depositato in data 10.10.2012, l'istante, oggi appellante, dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 02.01.1992, esponendo di essere in forza della Direzione Provinciale di Caserta, con inquadramento giuridico economico nell'Aera III, fascia retributiva F4 del CCNL di comparto, ha lamentato l'erronea assegnazione del punteggio che le andava riconosciuto in base ai criteri della procedura selettiva interna avviata dall'Amministrazione per la promozione alla superiore fascia retributiva di appartenenza (fascia F5) - prot. n. 186578/2010.
- b) Invero, l'Amministrazione con nota prot. n. 12395 del 12.03.2012 aveva approvato in via provvisoria la graduatoria, confermata in via definitiva con nota prot. n. 22777 del 07/05/2012, attribuendole solo 48,5 punti, anziché 50 come le sarebbero spettati.
- c) Ha, quindi, analiticamente dedotto di aver diritto al riconoscimento di **50 punti**, poiché - *come da bando selettivo* - aveva conseguito: aa) **25 punti quale massimo attribuibile per esperienza di servizio** nell'Agenzia o presso altra P.A. tenuto conto anche del servizio prestato nella fascia retributiva di appartenenza all'atto della presentazione della domanda, senza decurtazione alcuna, e dei 13 anni e 11 mesi di esperienza lavorativa in altre fasce retributive¹; bb) **25 punti** per il possesso del diploma di laurea in economia e commercio - vecchio

¹ In base al bando: 2,5 punti per ogni anno di esperienza maturata nella fascia retributiva di appartenenza all'atto della domanda, e 1,5 punti per ogni anno di esperienza lavorativa in fasce retributive diverse.

ordinamento (punti 22), per l'abitazione conseguita alla professione di dottore commercialista (1,5) e per il conseguimento del titolo a seguito della partecipazione al corso presso la Scuola Superiore della P.A. e del superamento del relativo esame finale (punti 1,5).

- d)** L'Amministrazione, errando, le aveva negato il punteggio di 1,5 in relazione alla partecipazione e superamento del 14^o Corso - concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della P.A., da equiparare a tutti gli effetti ad un master. Inoltre, a parità del punteggio di 48,5, aveva ulteriormente violato i diritti della ricorrente per non averla inserita in posizione utile in graduatoria, per effetto di un'erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di preferenza indicati nel bando connessi all'<anzianità di servizio> (punto 3.10 del bando).
- e)** La ricorrente, pertanto, attesa l'infruttuosità del tentativo di ottenere in via bonaria una rettifica dell'operato dell'Amministrazione, si era rivolta al Tribunale di S. Maria C. Vetere per sentirsi riconoscere il giusto punteggio e posizione, e, di conseguenza, per vedersi inserita in graduatoria in posizione utile con riconoscimento del diritto all'accesso alla fascia retributiva F5, area funzionale terza CCNL Comparto Agenzia Fiscali, con ogni effetto giuridico ed economico, come per legge, ossia dall'01.01.2012, oltre al risarcimento dei danni patiti.
- f)** Costituitasi in giudizio, nel suo corso, l'Amministrazione deduceva che a far data dal 01/01/2015 alla ricorrente, a seguito di nuova procedura di progressione economica indetta il 16/10/2015, era stata attribuita la posizione economica F5, insistendo per il rigetto del ricorso per il periodo pregresso.
- g)** Integrato il contraddittorio per ordine del Giudice, la causa è stata discussa e decisa con sentenza n. 1372/2017.

Il Giudice, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, estraneo al rapporto di lavoro, verificata la sussistenza all'attualità dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente circoscrivendolo al periodo temporale intercorrente dal fatto all'01/01/2015 per quanto indicato sub f), ha rigettato la domanda. Ha escluso che alla ricorrente spettasse il punteggio di 1,5 in relazione al 14^o Corso - concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della



P.A., perché ha ritenuto di non poter fare applicazione diretta dell'art. 5 comma 9 DPR 17/01/1990 N.44, norma diretta a regolare solo l'accesso dall'esterno e non destinata al personale che partecipa ad una selezione interna. Ha, altresì, escluso che l'Agenzia avesse errato nell'applicare i tre criteri di preferenza previsti nel bando del 30/12/2010 poiché ai fini dell'anzianità di servizio contava solo quella retributiva maturata nella fascia di appartenenza al momento della presentazione della domanda (punto 3.10 del bando) e non quella complessivamente maturata (ossia dal 02/01/1992). Non ha, quindi, ravvisato errori nella formazione della graduatoria giudicando correttamente applicati i criteri di preferenza di cui andava considerata la sequenza, dopodiché ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle Amministrazioni convenute.

OOOOOO

La sentenza è ingiusta, errata e non condivisibile e va riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

SUL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI PUNTI 1,5 PER IL TITOLO COSTITUITO DAL SUPERAMENTO DEL 14^ CORSO - CONCORSO DI RECLUTAMENTO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A.

Il corso in discussione, superato con successo dalla ricorrente, oggi appellante, ancorché non possa identificarsi con quelli universitari e/o universitari di specializzazione, partecipa della natura degli uni e degli altri, e risponde perfettamente al bando prot. n. 186578/2010, per il quale è prevista l'attribuzione di 1,5 punti.

Invero, a fronte del bando - *lex specialis* - che genericamente ha previsto la possibilità di assegnare un punteggio di 1,5 per ogni "qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea", non è possibile affermare che il superamento del corso - concorso in esame non sia tale da equivalere almeno ad un master.

Depone in tal senso la sostanziale uguaglianza del livello didattico rispetto ai corsi post-universitari di perfezionamento, per come desumibile dalla stessa normativa che li ha contemplati in occasione della regolamentazione per l'accesso dall'esterno del personale (dpr 44/1990).

Erra, dunque, il Giudice laddove si limita a verificare solo la diretta applicazione dell'art.5 comma 9 DPR 17/01/1990 N.44, destinato al personale esterno.

È chiaro che non se può invocare un'applicazione diretta, ma se il primo Giudice avesse considerato che nulla di specifico il bando precisava sui requisiti minimi essenziali del titolo, avrebbe senza dubbio riconosciuto il diritto al punteggio o quanto meno avrebbe spiegato perché il titolo vantato dalla dr.ssa Oriando non sarebbe valso quanto meno come **master**. In altri termini, se il primo Giudice non avesse posto la questione solo in termini di <applicazione diretta della norma>, avrebbe ricavato che il bando richiedeva un master, senz'altra specificazione, e che per **master** s'intende un corso o titolo di specializzazione rilasciato al termine di un corso post-universitario presso un'apposita scuola o istituzione a scopo di specializzazione o qualificazione. Avrebbe, conseguentemente ed agevolmente dedotto che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, riformata con Decreto Legislativo n. 287 del 30 luglio 1999, nonché con decreto legislativo 381 del 29 dicembre 2003 e così via, **è proprio un'istituzione di alta cultura e formazione**, con propria autonomia organizzativa e contabile, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, così potendosi, uniformemente al bando, aggiungere 1,5 al punteggio riconosciuto dall'Agenzia alla ricorrente.

In ipotesi di residuale dubbio, il primo Giudice avrebbe potuto considerare in maniera differente la norma intervenuta sull'equivalenza per disciplinare l'accesso dall'esterno. Si tratta, infatti, di una norma che contiene in ogni caso una chiara dichiarazione sull'equivalenza del corso con un corso di specializzazione post-laurea. Da qui, l'oggettiva considerazione che l'art. 5 comma 9 DPR 17/01/1990 contiene



un'esplicita ammissione *ex lege* della sostanziale uguaglianza, sulla base, evidentemente, di una serie di indici rivelatori, come pure già elencati in occasione di diverse pronunce della Cassazione². A prescindere dalla sua applicazione diretta al caso, non vi era, pertanto, motivo di escludere la valenza del titolo fatto valere dalla dr.ssa Orlando come master, a meno di contravvenire alla stessa regola dettata dal bando di concorso.

Se il Giudice avesse verificato l'effettiva portata del bando e si fosse, quindi, soffermato sulla natura del titolo fatto valere in giudizio, nonché sull'Istituzione che lo aveva rilasciato, sarebbe addivenuto ad altra soluzione, riconoscendo alla ricorrente, odierna appellante, il punteggio 50 e non solo di 48,5, con ogni conseguente effetto.

Si chiede, pertanto, al Collegio della Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, Voglia riconoscere quanto sopra, accogliendo la domanda della ricorrente perché fondata, ivi compresa quella risarcitoria.

SUL DIRITTO DELL'ESONENTE A NON VEDERSI SCAVALCATA IN GRADUATORIA DA ALTRI DIPENDENTI, A PARITÀ DI PUNTEGGIO, PREVIA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PREFERENZA INDICATI NEL BANDO.

Il Tribunale ha aderito acriticamente alla difesa dell'Agenzia indicando che, come previsto al punto 3.10 del bando, era stata fatta applicazione dei criteri ivi fissati in sequenza (cfr. bando: "*In caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine di graduatoria saranno utilizzati, in sequenza, i criteri di preferenza appresso elencati: a) esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza; b) esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata; c) esperienza di servizio complessiva; d) maggiore età anagrafica*").

Ebbene, il primo Giudice non si sofferma affatto sulla graduatoria, perché se l'avesse fatto avrebbe agevolmente ricavato proprio la

² Cfr.: il grado elevato di carriera ai quali il superamento dei corsi consentiva di accedere, l'alta qualificazione professionale richiesta nei riguardi del personale docente; il regime di reclutamento dei docenti, il tipo e il livello dell'insegnamento impartito; il sistema di gestione dei corsi e dello svolgimento degli esami finali; la validità degli esami ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

violazione del criterio relativo alla "sequenza", denunciata dalla Orlando.

La stessa Agenzia, nelle note autorizzate aveva indicato:

Alla stessa stregua, il criterio indicato nella lettera A) che contrassegna la posizione della ricorrente in graduatoria, ha garantito alla Orlando, a parità di punteggio con i candidati che la seguono, avendo un'esperienza di servizio superiore a costoro, di precederli.

La graduatoria, con riferimento alla Orlando, reca:

PEDONE	PIERO	17/10/1969	48,5	B
DE FALCO GIANNONE	LUIGI	25/03/1969	48,5	A
IZZO	GIUSEPPINA	15/04/1960	48,5	A
ORLANDO	ANGELA MARIA	21/03/1960	48,5	A
IADARESTA	CATERINA	02/08/1962	48,5	A
VITAGLIANO	LUCIANA	18/01/1961	48,5	A
MOTTOLA	SONIA	14/10/1959	48,5	A
SPERANZA	OSVALDO	12/02/1950	48,5	B
PECCHIA	ANTONETTA	21/02/1954	48,5	B
PAGLIA	LUCLA	02/07/1961	48,5	A
FUCCI	ROSARIA	30/05/1963	48,5	A

se poi si volge uno sguardo alla situazione di coloro che l'hanno preceduta passati alla fascia F5, si ricava:

PAGANO	VINCENZO	21/09/1963	48,5	D
SANTORO	MARIA	21/10/1963	48,5	D
ALDI	MARIA	14/03/1954	48,5	B
MORELLI	ANNA	10/08/1965	48,5	B
CEVOLI	GABRIELLA	25/06/1955	48,5	B
COLANNINO	ANTONIO	02/03/1955	48,5	C
GIOVINE	OLIMPIA	28/11/1960	48,5	D
GIANCRISTOFARO	LUISA PAOLA	02/04/1964	48,5	B

DI QUI LA PROVA PROVATA CHE SE FOSSE PREVALSO IL CRITERIO IN SEQUENZA DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PUNTO 3.10 DEL BANDO, LA RICORRENTE SAREBBE STATA INSERITA IN GRADUATORIA IN POSIZIONE UTILE. Né è possibile leggere in maniera differente le risultanze della graduatoria, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed imparzialità,

perché a voler credere che chi ha preceduto nella graduatoria la dr.ssa Orlando avesse avuto la stessa parità di posizione in ragione del criterio da seguire che veniva prima, non ci sarebbero stati, a parità di punteggio, per es., assegnatari contraddistinti con il criterio di cui alla lettera B, ed esclusi contraddistinti in forza della medesima lettera.

Ne consegue che la sentenza anche sul punto va riformata, avendo l'appellante conseguito, a parità di punteggio, una migliore posizione rispetto ad altri candidati, secondo il primo tra i criteri in sequenza da seguire, di cui al punto 3.10 del bando di concorso.

D'altro canto, in ipotesi di dubbi, come sollecitato in primo grado, anche in questa sede potrà essere ordinata all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della graduatoria completa con l'indicazione per ogni dipendente/concorrente vincitore a parità di punteggio (48,5) di tutti gli elementi indici dell'applicazione in concreta effettuata di ciascuno dei criteri in sequenza di preferenza (*anzianità di servizio nella fascia retributiva, anzianità di servizio nell'area di appartenenza, anzianità di servizio complessivo ed età anagrafica*).

All'esito di detta produzione, emergerebbe quanto già risultante dalla scheda riepilogativa della ricorrente, ossia che, a parità di punteggio, la dr.ssa Orlando è stata scavalcata da altri solo per avere l'Amministrazione non correttamente valutato l'anzianità di servizio di cui alla lettera A del punto 3.10 del bando (relativo all'appartenenza alla fascia F4), per illegittima decurtazione operata in ragione del periodo di lavoro part - time prestato.

Ciò è illegittimo così come sono illegittime le istruzioni operative della Direzione Centrale che l'Agenzia ha affermato aver applicato, ove si legge: "per i periodi part time, il punteggio è ridotto in proporzione alla percentuale del tempo lavorato ogni anno, indipendentemente dalla tipologia del tempo parziale (orizzontale, verticale, misto)".

Si tratta di una previsione non inclusa direttamente nel bando. Inoltre, contrasta con l'art. 4 d.g.l.s 61/2000 che testualmente prevede: "*fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno*".

comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale...". Si tratta di un principio, quello di non discriminazione, non eludibile.

Pertanto, l'operato dell'Amministrazione non è stato corretto ed il primo Giudice non si sarebbe dovuto limitare a verificare solo la data di decorrenza del rapporto di lavoro o quella di appartenenza all'area funzionale; doveva piuttosto constatare quanto già in tanti precedenti, anche dello stesso Tribunale di S. Maria C. Vetere sul medesimo bando, avevano constatato ossia che la riduzione del conteggio per espletamento di part time era illegittima, in quanto diretta violazione dell'art. 4 d.lgs.6 2000, nonché espressione di discriminazione indiretta nei confronti del genere femminile ai sensi degli artt. dall'art. 25, comma 2, 38 comma 1 del decreto legislativo n. 198/06, visto il dato notorio per cui la maggior parte dei part time riguarda lavoratori di sesso femminile (numerosi sono i precedenti sul punto: cfr. all.).

La posizione della ricorrente va quindi valutata diversamente ed in tal senso si chiede un intervento riformatore della Corte di Appello adita, con l'accoglimento integrale delle domande, ivi compresa quella risarcitoria.

Innegabile, infatti, è la perdita di chance subita dalla ricorrente, connessa non solo alla mancata integrale corresponsione della retribuzione che le sarebbe spettata dal 01/01/2012, ma anche dal mancato arricchimento professionale essendole stata preclusa di ricevere incarichi in ragione della giusta fascia di appartenenza, a cui si aggiunge il danno ulteriore dal ritardo con cui la stessa potrà ancora conseguire i futuri aumenti di posizione.

OOOOOO

L'appellante, pertanto, come sopra rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta, nell'impugnare la sentenza n. **1372/2017** pronunciata dal Giudice Unico della Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C. V., Dr.ssa Rosa Del Prete,

CHIEDE



che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione ed in riforma della sentenza di primo grado impugnata, Voglia, rigettata ogni avversa richiesta e comunque confermando gli accoglimenti già pronunciati nella sentenza di primo grado, accogliere l'appello e le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accogliere le domande della dr.ssa Orlando Angela Maria e, per l'effetto, dichiarare illegittima la valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate sia per quanto attiene il mancato riconoscimento del punteggio di 1,5 dovute in relazione al master conseguito e rappresentato dal titolo "14^ Corso - concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della P.A.", sia per quanto attiene l'errata valutazione dei criteri di preferenza nei confronti della medesima ricorrente, come innanzi meglio argomentato;
 - 2) per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate di valutare nuovamente la posizione della dr.ssa Orlando con il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella fascia F5 dell'Area III sia dal punto di vista economico che giuridico a far data dal 01/01/2012;
 - 3) conseguentemente, riconoscere il diritto al risarcimento del danno subito, insito nella perdita di chance nel concorrere alla pari nel conferimento di incarichi connessi alla suddetta fascia illegittimamente preclusale, nonché nella perdita da miglioramento curriculare, secondo la quantificazione, anche equitativa, che la Corte Vorrà rendere.
 - 4) Riformare, in ogni caso, la sentenza anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese, apparendo del tutto ingiusta ed ingiustificata, stante la complessità ed opinabilità delle argomentazioni di diritto del caso, ed in numerosi precedenti in materia piuttosto favorevoli ai dipendenti, la doppia condanna contenuta nella pronuncia di primo grado. Vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
- In via istruttoria, si rinnova la richiesta di esibizione/deposito ex art. 210 c.p.c. da parte dell'Agenzia delle Entrate dei verbali della

commissione, della graduatoria completa e di ogni atto chiarificatore sulle modalità concrete di applicazione dei criteri di preferenza, per il raffronto tra la posizione della ricorrente e di quelli a cui a parità di punteggio è stata riconosciuta la fascia F5.

Si depositano:

1) copia con dichiarazione di conformità della sentenza appellata n. 1372/2017 del Tribunale di S. Maria C. Vetere;

2) atti della precedente fase.

Caserta, 15/11/2017

Avv. Giovanni Tagliatela

Avv. Monica Tagliatela

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminata e trattandosi di materia di lavoro il valore del contributo unificato, ridotto alla metà, è pari ad € 388,50, versato come da ricevuta in atti.

Avv. Giovanni Tagliatela
Tagliatela

Avv. Monica





CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

n. 3478 /2017 Reg. Gen.

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

l'udienza del 6/11/2019 fissa ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore la dr.ssa Nicoletta Giammarino (I^a unità)

Napoli, 13-12-2017


IL PRESIDENTE

(dr. Antonio Rebus Stella)


Depositato in Cancelleria il 13-12-2017

Il cancelliere

N° 21227 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di 10 MAG. 2013
 del coordinatore AGENZIA DELLE ENTRATE - VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CID ROMA
 diretto a AGENZIA DELLE ENTRATE - VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CID ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>21/5/13</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale)  (1) Qualità riservata del rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>21/5/13</u> del (data e firma dell'addetto al recapito)		


N° 21227 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di 10 MAG. 2013
 del coordinatore MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE - VIA XX SEPTEMBRE 97
 diretto a MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE - VIA XX SEPTEMBRE 97

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>16 MAG. 2013</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale)  (1) Qualità riservata del rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>16 MAG. 2013</u> del (data e firma dell'addetto al recapito)		

Io sottoscritto avvocato **Giovanni Tagliatela** (c.f. **TGLGNN63T02D415W**), ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, D.L.179/2012, conv. con modificazioni dalla L.221/2012, introdotto dall'art.52 D.L. n.90 del 24/06/2014 **attesto** che la presente copia cartacea del ricorso in appello iscritto al n.R.G. 3478/2017 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro e pedissequo decreto di fissazione udienza discussione n. cronol. 7882/2017 del 13.12.2017 sono copie conformi a quelle estratte dal fascicolo telematico R.G. n.3478/2017 della Corte di Appello di Napoli dal quale sono state estratte

Caserta 29.03.2019

Avv. Giovanni Tagliatela



A/Ter P/1 21737



1/ 78773334551-8
RACC. A/R N. DEL

U.A. UFF. GIUD.

2/ 78773334552-9
RACC. A/R N. DEL
U.A. UFF. GIUD.

Stagione Estate Diventare Nello - Quarta
Cassero e Quarta
Nello

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ed ess. intimat. ne designat. domicili. mediante spedizione in plico racc.to con A.R. dal CMP Napoli.	
NA	10 MAG. 2019
CORTE DI APPELLO - NAPOLI UFFICIALE GIUDIZIARIO B83	

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
UFF. GIUD. B83

UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr. 21737 R.G.
3478/2019

ESENTE

Trasferte € 4,08
Spese Postali € 15,90

TOTALE € 19,98
(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
07/05/2019
L'Ufficiale Giudiziario

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A. di Napoli ho notificato il presente atto a Avvocatura dello Stato NA nella qualità indicata in atti oggi in Via Diaz / Napoli

10 MAG. 2019

mediante consegna di copia a mani di Gennaro De Rosa/Esposito Anna incaricato a ricevere capace qualificato.
Funzionario UNEP
Dott.ssa Marisa Mazzeo

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A. di Napoli ho notificato il presente atto a Avvocatura dello Stato NA nella qualità indicata in atti oggi in Via Diaz / Napoli

10 MAG. 2019

mediante consegna di copia a mani di Gennaro De Rosa/Esposito Anna incaricato a ricevere capace qualificato.
Funzionario UNEP
Dott.ssa Marisa Mazzeo